

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI PER LA CULTURA, LO SPORT E MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO

Testo coordinato dalla deliberazione consiliare n. 10 del 29.1.2002 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 84 del 7.11.2002

PREMESSA

Il presente atto disciplina i criteri generali e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni e contributi finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, beni e servizi nei settori della cultura, sport e spettacolo e in applicazione all'art.2 dello Statuto Comunale

Articolo 1 OBIETTIVI GENERALI

1. Per favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio, per promuovere e valorizzare le arti, lo spettacolo e lo sport, in tutte le loro espressioni e tutte quelle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali della città, per sostenere il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni democratiche, secondo i principi dello statuto, l'Amministrazione comunale promuove e valorizza:

a) un insieme di campi di ricerca rappresentativo della libertà di espressione della comunità quali la musica, teatro, danza nelle loro diverse forme; cinema, tradizioni storiche e popolari, beni culturali, arti visive, attività culturali varie, attività legate all'educazione, all'impegno civile, alla tutela e promozione dei diritti umani, le attività sportive;

b) iniziative stabili, all'interno dei singoli campi culturali di ricerca, che assicurino un particolare collegamento con le strutture istituzionali della ricerca, dell'educazione e della formazione;

c) iniziative rivolte alla riqualificazione delle strutture e spazi esistenti nella città attraverso un insieme di progetti culturali riconoscibili e significativi

Articolo 2 FINALITA'

2. I benefici finanziari consistono nell'erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività o iniziative per le quali sono assegnate. Di tali somme può essere concesso un anticipo fino al 50% previa garanzia fidejussoria.

Le attribuzioni di vantaggi economici possono anche consistere nella concessione di beni e servizi. In conformità a quanto disposto dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio comunale stabilisce con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale i settori di

attività verso i quali indirizzare il sostegno del Comune individuando l'ammontare da destinare ai settori medesimi.

Articolo 3 DESTINATARI

3. Possono beneficiare degli interventi, dei benefici finanziari e degli altri vantaggi economici, persone singole e associate, enti pubblici e privati, cooperative e gruppi culturali, sportivi e ricreativi a sostegno delle proprie attività progettuali, istituzionali e manifestazioni, senza fini di lucro, di interesse civico, culturale, sociale, sportivo, ambientalistico, turistico e rilevanti sotto il profilo socio-culturale in genere.

Articolo 4 ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI

4. Al fine di rilevare la realtà delle associazioni operanti nel territorio comunale, è istituito un elenco di associazioni cittadine che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo, quale oggetto principale lo svolgimento senza fine di lucro di attività e iniziative di utilità sociale nei settori individuati nel precedente punto 1). Possono far parte dell'elenco, inoltre, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Centri Sportivi Universitari, Società e/o Associazioni Sportive a Carattere Dilettantistico che siano affiliate alle Federazioni Sportive del Coni o agli enti di promozione da esso riconosciuti.

L'Assessorato alla Cultura e allo Sport cura l'aggiornamento dell'elenco, determina le date entro le quali devono pervenire le domande per le iscrizioni, nel periodo compreso fra il 1° ed il 30 aprile di ogni anno.

Con apposito provvedimento dirigenziale si prenderà atto, entro 120 giorni dalla chiusura del bando, dell'elenco delle associazioni citate. Le Associazioni hanno l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentanza legale avvenute successivamente all'iscrizione all'elenco.

Articolo 5 MODALITA' PER L'ACCESSO

5. I benefici a sostegno delle attività progettuali, istituzionali e delle manifestazioni ricorrenti e quelli per l'attribuzione di compensi e/o vantaggi economici per eventi e progetti specifici sono tra loro cumulabili fino alla copertura delle spese realmente sostenute e documentate. Le domande e le proposte dovranno essere presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente, dovranno essere opportunamente motivate, documentate e corredate in particolare:

- a) da una dettagliata descrizione dell'attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa, dove sia anche specificato il carattere internazionale, nazionale o locale della stessa;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) dalla dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo conseguiti e concessi nell'anno precedente e nell'anno in corso fino alla data della domanda, compresi i contributi in denaro dello Stato, della Regione e/o di istituzioni pubbliche o private;

- d) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
- e) da ogni altro documento che l'Ufficio Comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessari o utili ai fini dell'istruttoria.

5.1 Per l'attività istituzionale delle società sportive, polisportive o associazioni la cui attività ha carattere dilettantistico le domande dovranno essere inoltrate entro il mese di Febbraio di ogni anno.

5.2 Le domande relative alle manifestazioni di rilevanza culturale, sociale e sportiva dovranno essere presentate almeno 45(quarantacinque) giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle iniziative. L'Amministrazione si riserva di valutare l'accogliibilità delle domande presentate senza l'osservanza del termine indicato, qualora si tratti di manifestazioni di particolare rilevanza culturale e sociale

Articolo 6 CRITERI DI VALUTAZIONE

6. Nell'esame delle domande e proposte d'intervento, sulla base della validità della proposte e delle disponibilità, ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo, si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a) rilevanza sociale, culturale e sportiva;
- b) valorizzazione delle realtà e delle risorse locali;
- c) rilevanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'identità storico- culturale della città e del territorio;
- d) idoneità ad accreditare in campo regionale, nazionale e internazionale il nome di Sassari, le sue risorse, la storia e la cultura.

6.1 I contributi verranno erogati in relazione, anche, alle seguenti caratteristiche dei soggetti proponenti:

- a) associazioni che hanno svolto la loro attività istituzionale con continuità e per più di una annualità consecutiva nel territorio regionale, anche grazie all'apporto del contributo comunale dimostrando buona solidità culturale e rappresentatività sociale, complessità dell'organizzazione, crescita culturale sia in termini di contatti ed interscambi con l'associazionismo regionale e nazionale sia in termini di incremento di soci sia con la creazione di strutture stabili nel territorio in grado di assicurare servizi socio culturali o abbiano svolto attività collaterali di didattica e di ricerca;
- b) associazioni alla cui guida ed al cui interno operino professionisti titolati e di esperienza, conseguentemente in grado di offrire valide produzioni che coinvolgano propri soci e/o idonei complessi e singoli sardi e comunque operanti in Sardegna;
- c) associazioni e società sportive che hanno organizzato o promosso manifestazioni ricorrenti di alto tasso tecnico, spettacolare e di grande rilevanza sportiva e sociale.
- d) associazioni, cooperative, organismi di nuova formazione e per altri soggetti e operatori culturali e sportivi, costituiti legalmente con atto pubblico e di nuova costituzione che presentino iniziative e progetti di particolare significato culturale, sportivo e sociale per la comunità

6.2.I benefici finanziari potranno essere fissati entro un massimo percentuale del 100% delle spese

effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, fatta salva la valutazione della ammissibilità e congruità del costo del programma. Resta inteso che il contributo concesso non potrà, in alcun caso, superare il disavanzo tra le entrate e le uscite, accertato in sede di rendiconto.

6.3 I contributi a sostegno dell'attività sportiva sono volti ad incentivare l'attività delle società sportive dilettantistiche operanti nell'ambito del territorio comunale. Sono ammessi al contributo: le società sportive, polisportive, e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive del C.O.N.I. o agli enti di promozione da esso riconosciuti. Non sono ammessi i soggetti che svolgono attività di carattere professionistico. L'ammontare dei singoli contributi verrà determinato sulla base dei punteggi assegnati all'attività svolta dal richiedente nell'anno precedente alla richiesta, determinati secondo i seguenti parametri:

a) atleti che svolgono attività promozionale e federale:

da n. 1 atleta a n. 10 atleti punti 0,25

da n. 11 atleti a n. 20 atleti punti 0,50

da n. 21 atleti a n. 50 atleti punti 1,00

da n. 51 atleti a n. 100 atleti punti 1,50

da n. 101 atleti a n. 150 atleti punti 2,00

da n. 151 atleti a n. 200 atleti punti 2,50

da n. 201 atleti a n. 300 atleti punti 3,00

oltre 300 atleti punti 3,50

b) numero delle manifestazioni, specificando quante gare comprende la singola manifestazione, alle quali ha partecipato:

da 1 a 5 gare punti 0,25

da 5 a 10 gare punti 0,50

da 11 a 20 gare punti 1,00

da 21 a 45 gare punti 2,00

da 46 a 60 gare punti 3,00

oltre 60 gare punti 4,00

a) alle società, polisportive e associazioni sportive sponsorizzate, il totale del punteggio attribuito per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al punto a) e b), viene ridotto alla metà. (Per sponsorizzazione si intende la pubblicità fatta dalle società sportive a favore di un marchio, di una ditta, di una insegna o di una qualsiasi attività commerciale, industriale, artigianale, ecc., per il perseguimento di un fine economico nel mercato.)

Per stabilire l'entità del contributo da assegnare ad ogni società le risorse a disposizione per tale finalità saranno divise per il punteggio complessivo attribuito alle richiedenti, il quoziente così ottenuto verrà moltiplicato per il totale dei punti per ciascuna società. La concessione del contributo di cui al presente comma è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti interessati delle necessarie istanze a cui andranno allegati lo statuto (o verbale di variazione di quello già depositato presso gli uffici comunali), numero degli atleti tesserati e dichiarazione dell'attività svolta rilasciati dalle federazioni o dagli enti di promozione a cui le società sono affiliate.

6.4 Per le manifestazioni artistiche, culturali e sportive che oltre ai benefici finanziari, godano di agevolazioni relative alla concessione gratuita od agevolata di beni e/o servizi comunali, i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale saranno considerati nel totale complessivo del contributo finanziario concesso.

Per la stessa iniziativa le associazioni culturali e sportive non potranno ricevere più di benefici finanziari da diversi settori o organi dell'Amministrazione Comunale.

6.5 In casi eccezionali, in considerazione di ingenti spese sostenute dalle associazioni e società, potranno essere concessi contributi straordinari per l'attività ed iniziative.

Articolo 7 MODALITA' PER IL PAGAMENTO

7. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa ovvero della manifestazione sportiva, e comunque non oltre novanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare:

- a) relazione dell'attività svolta;
- b) consuntivo delle spese sostenute relativamente al contributo concesso dall'Amministrazione Comunale, corredato da idonea documentazione (fatture, ricevute fiscali, bordereaux ecc.);
- c) dichiarazione sui contributi già ottenuti o ufficialmente promessi da altri enti e istituzioni nonché sulle istanze di contributo già presentate o che intende presentare ad altri enti e istituzioni;
- d) dichiarazione di tutte le spese sostenute e le entrate conseguite per l'iniziativa oggetto del contributo;
- e) dichiarazione relativa alla ritenuta del 4% a titolo di acconto IRPEF o IRPEG sui contributi corrisposti ai vari soggetti.

Per le Associazioni e operatori culturali ovvero per le Associazioni, Società Sportive, Enti di Promozione o soggetti che comunque operino in ambito sportivo che abbiano usufruito dell'anticipazione del 50% del contributo concesso, il saldo verrà corrisposto ad avvenuta rendicontazione dell'intero importo e di quanto previsto ai punti precedenti.

7.1 Le spese ammissibili sono così rappresentate:

Spese effettivamente sostenute, intestate al beneficiario del contributo, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento della manifestazione.

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- a) il fitto per l'utilizzo, per i soli scopi della manifestazione, di locali, impianti o strutture;
- b) le spese di allestimento dei medesimi locali, impianti o strutture (addobbo, scenografie, opere grafiche, drappaggio, montaggio, smontaggio, ecc.);
- c) le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche, artistiche e/o sportive strettamente necessarie alla manifestazione;
- d) le spese per la sola pubblicità e divulgazione della manifestazione (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- e) le spese derivanti dai diritti d'autore;
- f) eventuali premi e riconoscimenti;
- g) eventuali compensi ufficiali per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato;
- h) eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato e sempre che non residenti e la cui presenza alla manifestazione è ostacolata dalla lontananza della località di provenienza o da necessità organizzative di gruppo (es. trasporto gruppo artisti, ecc.), per le manifestazioni sportive tali spese saranno ammesse esclusivamente per atleti (ed eventuali

accompagnatori), giudici di gara, rappresentanti delle federazioni e/o degli enti di promozione;

i) eventuali spese per il coordinamento artistico o culturale della manifestazione, quando questo è affidato personalmente a elementi di comprovata qualificazione professionale o artistica o culturale (es. regista, direttore di scena, attore, scrittore, presentatore, coreografo, scenografo, ecc.) e le cui prestazioni sono richieste dal tipo e dalla complessità della manifestazione organizzata;

j) altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare e specificare); per le manifestazioni sportive sono di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione: tasse federali, spese per gli arbitri e ingaggi degli atleti.

Documentazione ammissibile:

Compensi a persone:

- a) se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, iscritto o non in albi professionali, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, pertanto, deve essere “fatturato” con IVA e assoggettato a ritenuta d’acconto IRPEF a norma di legge;
- b) per i soggetti che non svolgono in via abituale un’attività di lavoro autonomo, arte e professione (es. dipendenti, professori d’università, ecc.) il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta d’acconto IRPEF. Sarà pertanto documentato con normale ricevuta o nota d’addebito che indichi che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA;
- c) Per i soggetti non residenti in Italia, chiamati specificatamente per la manifestazione e la cui prestazione di carattere artistico, culturale o sportivo è facente parte del programma approvato, i compensi sono assoggettati alle medesime regole di imponibilità generale previste per i residenti (es. l’occasionalità esclude l’applicabilità dell’IVA, ecc.), ma la ritenuta è applicata nella misura del 20% a titolo di imposta e, in ogni caso, la fattura o ricevuta deve riportare il codice fiscale del beneficiario dell’importo.
- d) Le fatture e le ricevute fiscali o le ricevute semplici dovranno contenere, oltre agli estremi delle parti (partiva I.V.A., codice fiscale, nominativo del fornitore) la data e la specifica natura, qualità e quantità della prestazione.
- e) Per tutte le altre spese esclusivamente con fattura e ricevuta fiscale o ricevuta conforme alle norme vigenti.
- f) Le spese di viaggio, vitto e alloggio devono riportare chiaramente il nominativo dei fruitori
- g) Non sono ammissibili scontrini fiscali, auto - fatture, ricevute generiche e non conformi e quant’altro non ritenuto ammissibile o non osservante le presenti direttive.

Non sono ammissibili:

- a) Le spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- b) Ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.
- c) Acquisto beni durevoli;
- d) Compensi ad amministratori, dirigenti e soci del soggetto beneficiario e organizzatore, fatta eccezione per specifiche prestazioni professionali di carattere artistico, scientifico o di ricerca, sempreché essi siano in possesso di idonei titoli e/o riconosciuta professionalità per lo svolgimento delle stesse. Fanno altresì eccezione, quando corrisposte ai soci non dirigenti (per dirigenti s’intendono coloro che ricoprono cariche di presidente, vicepresidente, tesoriere, segretario) le retribuzioni per compiti organizzativi legati alla produzione di manifestazioni e in generale

all'attuazione dell'attività(per esempio disbrigo di pratiche SIAE, ENPLAS, sbigliettamento ecc.).Ai dirigenti e soci può essere riconosciuto un documentato rimborso spese;

e) Compensi ad altri organismi, se non derivanti da prestazioni artistiche oppure di carattere specialistico che esulano dalla capacità istituzionale e tecnico - organizzativa del soggetto beneficiario e sempre che risultino indispensabili e correlate al buon fine della manifestazione, nonché sostenute previo esame di preventivi e di tariffario.

Articolo 8 REVOCA DEL BENEFICIO

8. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;

b) non venga presentata la documentazione prescritta al precedente art. 7 in particolare per quanto attiene al consuntivo;

c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.

Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si darà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Articolo 9 CONCESSIONE DI SALE , TEATRO CIVICO E IMPIANTI SPORTIVI

9. La concessione del Teatro Civico e delle sale comunali e degli impianti sportivi è disposta per iniziative, manifestazioni, spettacoli di significativa importanza culturale, sportiva e sociale secondo i criteri di cui al presente provvedimento e alle seguenti condizioni:

a) l'Amministrazione Comunale, in dipendenza della concessione dell'uso delle strutture su citate non assume alcuna responsabilità - né diretta, né indiretta - per danni a persone o cose. Le spese per danni comunque subiti dai locali, arredi e attrezzature sono a carico del concessionario che dovrà prestare idonea garanzia mediante polizza assicurativa.

b) Sono del pari a carico del concessionario le tariffe per l'uso giornaliero del teatro e delle sale nonché tutti gli oneri relativi all'allestimento dello spettacolo, del servizio di vendita dei biglietti ed al servizio di vigilanza all'interno del teatro.

c) Sono del pari a carico del concessionario le tariffe per l'uso degli impianti sportivi nonché tutti gli oneri relativi all'allestimento della manifestazione, del servizio di vendita dei biglietti ed al servizio medico se richiesto da particolari norme nonché tutti gli adempimenti per l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni(polizia amministrativa, ordine pubblico e servizio vigilanza antincendio).

d) .Quando la situazione lo renda necessario od opportuno, potranno essere introdotte nel provvedimento di concessione dell'uso dei beni condizioni aggiuntive a carico del concessionario che rafforzino le garanzie contro il rischio di danni a persone e cose.

La concessione di impianti sportivi (ivi comprese le palestre scolastiche) per l'attività di preparazione fisica ed allenamento è disposta nell'osservanza dei criteri e delle procedure previsti dal regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali. Le tariffe per l'uso del Teatro Civico, delle sale comunali e degli impianti sportivi verranno stabilite annualmente dalla Giunta Municipale. Non potranno usufruire della concessione del Teatro Civico, delle sale comunali e degli impianti sportivi coloro che risultino debitori nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'utilizzo, in periodi precedenti, di tali immobili.

Articolo 10 PATROCINIO

10. E' concesso il patrocinio del Comune alle attività, iniziative e manifestazioni, che siano ritenute di rilevante importanza per lo sviluppo della cultura, dell'arte, dello sport, dell'economia e del benessere complessivo della collettività:

Qualora le iniziative o le manifestazioni si svolgano sotto il patrocinio del Comune potranno essere disposte:

- a) la concessione gratuita di beni e servizi comunali compresi quelli detenuti in locazione o ad altro titolo, necessari alle attività, iniziative e manifestazioni patrocinate;
- b) la riduzione dei diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi di legge.

I relativi manifesti devono evidenziare che si tratta di iniziativa assistita dal patrocinio del Comune.

Articolo 11 REVOCA DELLE CONCESSIONI

11. La concessione di beni e servizi, a qualunque titolo rilasciata, può essere in qualunque tempo sospesa o revocata, anche in corso di utilizzazione, per uso improprio, per motivi di pubblico interesse o per causa di forza maggiore ovvero negli altri casi previsti da norme di legge e di regolamento.

Con la notificazione del provvedimento gli organizzatori sono tenuti all'immediata sospensione delle attività programmate o già in essere, senza diritto per i medesimi ad alcun indennizzo o risarcimento.